

### 3. I miei contributi allo studio teorico e pratico del diritto e i rapporti personali con alcuni giuristi

---

Quando lasciai l'Università e cominciai l'attività forense era l'epoca classica del diritto processuale e vivevano ancora le grandi figure di Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei che allora dirigevano la "Rivista di diritto processuale"; con loro c'era Enrico Tullio Liebman, ritornato poco prima dall'esilio di San Paolo per ragioni razziali, e con lui diventerò e resterò amico per molti decenni.

La "Giurisprudenza italiana" era allora diretta da Enrico Allorio che molti anni prima di me era uscito dalla comune scuola di Emilio Betti e a cui feci visita nella sua casa avita di Vercelli, su consiglio del Maestro, all'indomani della mia laurea. Allorio, col quale resterò in dimestichezza fino agli ultimi suoi anni, ricorderà con simpatia quell'incontro nella sua prefazione al volume che raccoglierà nel 1994 i miei scritti di diritto processuale, dal titolo: *Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*. Carlo Scialoja dirigeva a quel tempo "Foro Italiano" e Renzo Provinciali il "Diritto Fallimentare": con essi ho avuto rapporti di collaborazione e di stima.

Era ben presente al mio spirito che la preparazione e l'arricchimento culturale va dalla pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica, secondo la felice sintesi carneluttiana "estrarre per astrarre e astrarre per estrarre".

Cominciai dunque a collaborare nei lontani anni Cinquanta alla "Rivista di diritto processuale" e alla "Giurisprudenza Italiana" con scritti e note a decisioni su controverse questioni di procedura, a cui mi appassionai. Questo primo periodo durò fino al 1960. Taluni scritti riguarderanno problemi del processo di cognizione, e riscossero adesioni di alcuni autori e giudici.

Tra questi scritti ricordo la nota intitolata: *L'ordinanza di sospensione del processo è revocabile?*, che fu pubblicata nel 1954 in "Giurisprudenza" e che raccolse gli apprezzamenti di Andrioli, D'Onofrio, Zanzucchi e Tesorio Luzzi e quella apparsa sulla stessa rivista nello stesso anno dal titolo *Il processo cancellato dal ruolo è pendente?*. Quest'ultima influenzò nel senso da me sostenuto due decisio-

ni rispettivamente delle Corti di appello di Bari e di Palermo.

Negli anni successivi pubblicai, sempre in “Giurisprudenza”, 1959, scritti sul tema *Se sia ammissibile un confronto dei testimoni nella istruzione preventiva?* e nel 1960 *Sulla forma di diniego del provvedimento cautelare*, che ebbero la privilegiata segnalazione di Francesco Carnelutti.

In quel periodo mi impegnai soprattutto su alcuni problemi del processo esecutivo, che mi sembrava il più trascurato. Così nel 1955 scrissi in “Giurisprudenza” una ampia nota sulla soluzione da dare ad una lacuna del sistema: *L'esecuzione forzata, prosegue dopo la diserzione del secondo incanto?*. E al tema dedicai ulteriori scritti in polemica con Paolo D'Onofrio. La tesi innovativa da me proposta era che la esecuzione dovesse proseguire fino a che il creditore procedente aveva un concreto interesse e prendesse una iniziativa per mandarla avanti, anche se i beni non avessero avuto una offerta da acquirenti al secondo incanto. Essa fu citata nei loro studi da Satta, Andrioli e Zanzucchi e fu accolta dalla Suprema Corte di cassazione con le decisioni 3 agosto 1957 e 6 agosto 1958 n. 3113, divenendo giurisprudenza dominante.

Scrissi su altri problemi riguardanti il concorso dei creditori nella esecuzione in “Giurisprudenza it.”, 1959 come quello dal titolo *Come interpretare l'art. 689, 1° comma c.p.c.?*. L'opinione da me qui sostenuta, sia pure a distanza di anni fu poi accolta dalla Suprema Corte nelle sue decisioni 2 maggio 1975 n. 1691, Cass. Civ. 21 maggio 1977 n. 2126, Cass. Civ. 10 novembre 1979 n. 5798. Nella nota sostenni che, per avervi l'estinzione dell'esecuzione, occorresse non solo la rinuncia del creditore procedente, ma anche quella dei creditori intervenuti, anche se privi del titolo esecutivo.

Nel 1960 dedicai al tema del concorso dei creditori, sulla “Rivista di diritto processuale”, un ampio scritto dal titolo *Questioni in materia di intervento nell'esecuzione forzata*, e in quella di “Diritto civile”, allora diretta da Walter Bigiavi, quello *Creditori intervenuti e giudizi di opposizione all'esecuzione*, ed infine nella parte dottrinarica di “Forum italiano” *Sulla distinzione tra creditori intervenuti tempestivi e tardivi*. Sullo stesso argomento, infine, nel 1962, mi occupai del progetto Gonella sulla “Rivista di diritto processuale” col titolo *Il concorso dei creditori nella esecuzione e il progetto ministeriale di modificazioni al codice di procedura civile*.

In quegli anni, su sollecitazione di Renzo Provinciali, cominciai anche a collaborare alla “Rivista di diritto fallimentare” con una nota, in cui sostenni, contro l'opinione dominante, che l'art. 10 della legge falli-



*Prof. Emilio Betti.*



*Prof. Enrico Allorio.*



*Prof. Alberto Trabucchi.*



*Prof. Giuseppe Bettiol.*

mentare, si applicasse non solo all'imprenditore individuale ma anche alle società, che così non potessero fallire, dopo un anno dalla dismissione dell'impresa. Essa fu accolta da alcune decisioni di merito, ma dovranno passare molti decenni perché la Corte costituzionale abrogasse di recente l'interpretazione discriminatoria.

Da quel lontano periodo in poi, la mia attività sarà assorbita dall'impegno professionale e pubblico, come si può vedere dai capitoli successivi e trascorreranno venti anni perché tornassi ad occuparmi di problemi teorici e pratici del diritto.

Ai problemi processuali nel 1985, dedicherò sulla "Rivista del diritto processuale" lo scritto sul progetto di riforma Liebman, col titolo: *Osservazioni e proposte sullo schema di riforma del codice di procedura civile, per quanto riguarda la espropriazione forzata*. Questo articolo apparve vivente Liebman sulla rivista da lui diretta. Una delle ultime conversazioni col Maestro ebbe a riguardare la prospettiva e la previsione di tempo per l'approvazione del suo progetto.

Essendo stato poi presentato nel 1987 dal nuovo guardasigilli Rognoni, un nuovo progetto di riforma processuale, scrissi su "Giurisprudenza italiana" nello stesso anno il saggio: *Osservazioni critiche sul disegno di legge concernente le così dette misure urgenti di riforma del processo di cognizione*. In questo scritto, dopo aver analizzato le cause della crisi del nostro processo civile, manifestai la convinzione che alla base della stessa vi era il fallimento del modello ispirato ai principi dell'oralità e della concentrazione, incompatibili con le garanzie delle parti. Dichiarai di dissentire dal progetto Rognoni, là dove sopprimeva la reclamabilità delle ordinanze istruttorie, la collegialità delle decisioni, l'effetto sospensivo dell'appello ecc. Ad esso contrapposi, nell'ambito della Commissione Tarzia, le linee del diverso modello di un processo, prevalentemente scritto e suscettibile di arrestarsi nel passare dalla fase di trattazione, a quella di istruzione e infine alla decisione, ove fosse mancata la richiesta di una delle parti. Queste linee, ispirate alla privatizzazione del processo civile, anche se allora non accolte, sono tornate di recente attuali.

L'autore conferma che queste idee sono nate in lui dalle riflessioni di sintesi che aveva ricavato dall'analisi dei dati di statistica giudiziaria concernente il processo vivente, i cui volumi annualmente pubblicati sono in genere ignorati. Egli ha proposto una lettura dei dati statistici negli scritti da lui pubblicati sulla "Rivista di diritto processuale" nel 1989 e nel 1993 dai titoli *Sullo stato presente della giustizia civile in Italia (1978-1982)* e *Intorno ai dati statistici del processo civile nel triennio 1985-1987*. All'epoca della sua breve permanenza in Senato come

parlamentare, aveva anche proposto di promuovere gli insegnamenti della statistica giudiziaria, oltre a quello di analisi economica del diritto e di diritto comparato, senza però alcun seguito.

All'inizio degli anni Ottanta, apparve all'orizzonte dell'economia mondiale il fenomeno nuovo dell'accoppiarsi di una alta inflazione insieme alla recessione ed esso spostò il mio rinnovato interesse alle ricerche giuridiche dalla procedura al diritto civile e soprattutto alle obbligazioni pecuniarie, fossero queste espresse in divisa nazionale o straniera.

Il nuovo fenomeno, che andava sotto i nomi inconsueti di stagflazione e slumpflazione, era caratterizzato dal fatto che avevamo tassi di inflazione della moneta al di sopra degli interessi e tuttavia i risparmiatori conservavano i loro averi in forma liquida e non li investivano. Esso poneva in termini nuovi i problemi giuridici della mora delle obbligazioni pecuniarie, fossero in divisa nazionale o straniera, per la ripercussione del divario degli interessi sui cambi e più in genere, quelli della responsabilità civile e del risarcimento del danno. In quei tempi era divenuto di gran moda raccordare i valori di tempi diversi mediante la rivalutazione monetaria e l'aggiungere al capitale rivalutato anche gli interessi legali, così procurando al creditore un vistoso lucro.

Su questi argomenti ho anche scritto per vari anni una trentina di note e articoli, sulle riviste "Foro italiano", "Rivista di diritto civile", "Giurisprudenza italiana", "Quadrimestre", "Foro padano", "Responsabilità civile e giurisprudenza", che raccolsero una straordinaria eco tra gli specialisti.

Le sezioni unite della Cassazione, con la nota sentenza 4 luglio 1979 n. 3776, avevano ritenuto che non si potesse procedere alla rivalutazione generale a favore dei creditori di moneta, perché ciò era proibito dal principio nominalistico e tuttavia si erano rese conto che gli interessi legali non coprivano l'inflazione. In queste condizioni esse ritennero di porvi rimedio, concedendo ai creditori come maggior danno da mora, il presumibile guadagno medio che ciascuno di essi avrebbe ottenuto, *medio tempore*, in base al modo di impiego del danaro tipico della propria categoria, col ricorso a presunzioni personalizzate. Esse ripartirono i creditori in diverse categorie, i risparmiatori, i creditori occasionali, ogni altro creditore, il modesto consumatore, il ricco, imponendo al debitore di indennizzare il creditore, del supposto suo mancato guadagno. Chi scrive ha criticato questa impostazione con la nota apparsa in "Foro it.", 1980, I, 118 e poi con *La stima del danno nel tempo, con riguardo all'inflazione, alla variazione dei prezzi e all'interesse monetario*, in "Rivista diritto civ.", 1981, II, 332, perché essa si traduce-

va in una arbitraria redistribuzione delle ricchezze, basata solo sull'uso di presunzioni.

In alternativa a questo criterio egli, con lo scritto *Rivalutazione monetaria o interessi di mercato?* e con una analisi approfondita della interazione tra i due fenomeni, sostenne come unico criterio quello di ricorrere al più alto interesse di mercato, rispetto a quello inferiore *ex lege* e così coprendo lo scarto tra i due. Esso corrispondeva al costo medio di rimpiazzo del danaro, se si fosse ricorso a prestiti bancari, che era poi l'antico *quod interest* dei giuristi romani. Questo articolo ebbe vastissima eco e fu richiamato nei loro studi da Trabucchi, Inzitari, Trimarchi, Visintini, Pardolesi, Amatucci, Parrella e tanti altri.

Di questa opinione tenne conto, anche se in misura parziale, la successiva sentenza 5 luglio 1986 n. 2368 delle Sezioni unite della Cassazione, che però non si staccarono da soluzioni empiriche. Essa fu criticata da me, nella nota *Ancora sul risarcimento del maggior danno da mora nelle obbligazioni pecuniarie: interessi di mercato o rivalutazione monetaria?* in "Foro it. 1986", I, 1540, in "Riv. dir. civ. 1986", II, 195, ed altri scritti, che furono richiamati ampiamente da Pardolesi, Alpa, Erolì, De Lorenzi ed altri.

Nel frattempo il divario tra la diversa altezza del tasso di interessi e dell'inflazione finì per annullarsi, ma il legislatore disattento, con legge 26 novembre 1990 n. 353, raddoppiò fuori tempo al 10% il precedente tasso legale di interessi, pensando così di rimediare a un problema già risolto dal mercato. A questo argomento dedicai in "Foro it.", 1991, 873 lo studio *Sulle conseguenze dell'aumento del tasso legale di interesse*, che fu ampiamente richiamato da Pardolesi, Inzitari e altri.

Di quella esagerazione si rese conto nel 1998 il legislatore che ridusse il saggio degli interessi legali al 2,5%, secondo la misura annua che sarebbe stata fissata dal ministro del Tesoro, sulla base del rendimento medio dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo, che così doveva considerarsi compensato dagli interessi. In tal modo esso finì per accogliere le proposte iniziali di chi scrive e l'insegnamento degli economisti, sulla interazione tra interesse monetario e inflazione, e sull'assorbimento di questa dall'interesse, che era il reale *pretium utilitatis temporis*, cioè di una prestazione differita di danaro rispetto a quella a pronti.

Restava il problema dell'indennizzo della mora nelle obbligazioni in moneta straniera, dove era invalsa presso i nostri giudici l'abitudine di prendere a riferimento il corso del cambio al momento del pagamento e non della scadenza, come prevedeva la norma e di aggiungervi la ri-



valutazione e l'interesse legale della nostra moneta, così stravolgendo il disposto di legge col rischio di procurare al creditore un vistoso lucro o una sensibile perdita. Ho scritto al riguardo numerosi saggi in "Riv. dir. civ.", 1985, II, 251 dal titolo *Il corso di cambio e il danno da mora nelle obbligazioni in moneta straniera*, in "Foro it.", 1989, 1, 1210, in "Giurisprudenza it.", 1989, 1, 2, 435 sostenendo che dovessero essere adottati invece il cambio alla scadenza e il tutto di interesse della moneta prescelta. Essi furono ampiamente citati da U. Breccia, da C.M. Bianca, Cendon ed altri.

Sull'argomento degli interessi monetari corrispettivi, compensativi o moratori scrissi in "Responsabilità civile", 1987, 1, 3 ss e in "Foro it.", 1988, 1, 2318, che furono segnalati da Breccia, Inzitari, Cendon ed altri

Un problema che si trascina da secoli nella discussione dei giuristi, dagli antichi romani ad oggi, è quella che riguarda il momento a cui vada riferito il risarcimento del danno, se cioè al suo verificarsi o alla domanda o alla decisione. La opinione in auge perfino in tempi e in paesi a noi vicini (come ad esempio la Germania e la Francia ecc.), lo liquida sulla base dei valori in corso alla decisione, perché il creditore potrebbe scegliere la reintegrazione specifica *usque ad ultimum diem* invece di quella per equivalente. Questa tesi è stata da me criticata, in numerosi scritti con ampiezza di argomenti, e ad essa ho contrapposto, quella del tempo in cui si verifica il danno, come poi dirò.

Nel nostro Paese da molti decenni è in auge la teoria del credito di valore, che fu da noi importata dall'Ascarelli, e che consiste nello stimare il danno sulla base dei valori al suo prodursi (*aestimatio*), ma lo liquida con l'aggiustamento del metro monetario al tempo della decisione, cioè lo rivaluta. Essa poi aggiunge al capitale rivalutato gli interessi e così duplica l'indennizzo. Chi scrive ha assoggettato ad una approfondita critica questa teoria, perché essa equivale a stimare il danno in una inesistente moneta immaginaria dallo stabile potere di acquisto e in tal modo procura al creditore un lucro inaccettabile, nella nota *Riflessioni sui così detti crediti di valore, di valuta e sui tassi di interesse*, in "Foro it.", 1981, II, 2112 e nell'*Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*", in "Quadrimestre", 1986, 681. Essi ebbero vasta eco e furono richiamati da Breccia, Luminoso, Trimarchi, Quadri, Amatucci, Cervelli e De Lorenzi tra gli altri.

L'autore ha dedicato all'argomento lo scritto *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in "Riv. dir. civ.", 1987, 2, 31 e ss., dove ha assoggettato a critica le contrarie opinioni e ha sostenuto che il danno vada

individuato nell'*id quod interest* e non nella *aestimatio rei*, riferiti al momento del suo prodursi e non della decisione. Diverso problema è quello di risarcire il successivo danno causato dal ritardo con cui l'indennizzo è prestato. L'obbligazione risarcitoria si riduce, in altri termini, ad una obbligazione pecuniaria, che ha come oggetto l'importo del danno fissato del momento del suo verificarsi cui vanno aggiunti gli interessi moratori. Questa opinione è stata da me ribadita nello scritto *Intorno al concetto di perpetuatio obligationis e al tempo di riferimento nella stima della danno*, in "Riv. dir. civ.", 1992, II, 395. La tesi proposta ha incontrato il favore delle due decisioni della Cass. Civ. 20 giugno 1990, n. 6209 e 18 luglio 1989 che furono da me annotate negli ulteriori scritti: *In materia di criteri di liquidazione del danno e di interessi monetari* in "Foro it.", 1990, 1, 933 e *Sul risarcimento del danno da illecito o da inadempimento e di quello per il ritardo, con cui è prestato l'indennizzo*, in "Giurisprudenza it.", 1991, 1, I, 1227 e ss.

Essendo stato preannunciata poi la prossima adozione dell'Euro invece della Lira, le precedenti questioni sono state riproposte con gli scritti: *L'avvento dell'Euro ed il prossimo requiem dei c.d. crediti di valore*, in "Foro it.", 1999, I, 2062 e *I problemi dei crediti di valuta, dei crediti di valore e degli interessi monetari, all'avvento dell'Euro*, in "Riv. dir. civ.", 2, 469.

L'autore ha dedicato ulteriori approfonditi studi ai problemi di fondo della responsabilità civile, cioè la causalità giuridica, la prevedibilità e l'evitabilità, con riguardo al rimpiazzo della prestazione inadempita. È noto che i civilisti intendono, sulle orme dei penalisti, la causalità come causalità materiale, cioè come il nesso che lega l'antecedente al mero evento naturalistico. In contrasto con questo orientamento l'autore ha osservato che l'antecedente causale, può consistere in una omissione o in una semplice condotta invece che in una commissione e che nel diritto non rileva l'evento fisico, ma il danno nell'*an* e nel *quantum debeatur* che è un concetto empirico-sintetico, e che l'uomo non può uscire da sé medesimo ed entrare in contatto diretto con le cose. La causalità così intesa, in generale, è solo un modello mentale che lega un antecedente ad un conseguente (giuridico, economico o fisico) in base alla frequenza con cui l'uno anticipa l'altro e viceversa. La causalità giuridica, cioè, obbedisce alle regole in genere probabilistiche fissate dal legislatore.

Sotto questo profilo non sono soddisfacenti i criteri noti della *condicio sine qua non* e della adeguatezza, ma ad essi va preferito quello della causalità diretta ed immediata, disposto dagli artt. 1223 e 2056 c.c., che



altro non sono se non la univocità logica e la contiguità storica che connotano la causalità efficiente. Su questo argomento l'autore ha scritto in "Riv. dir. civ.", 1995, 2, 481 *Intorno al rapporto di causalità nel torto civile*, e quello *Sulla causalità giuridica da illecito o da inadempienza*, in "Riv. dir. civ.", 2001, II, 409, cui si rinvia.

Nella nota in "Foro It.", 1990, I 1946, a Cass Civ. 26 maggio 1989, n. 2555, sotto il titolo *Sulla prevedibilità del danno da inadempienza colposa contrattuale*, l'autore ha indagato il requisito posto dall'art. 1225 c.c., nel senso che la norma non è soddisfatta dalla semplice prevedibilità della causa del danno, ma richiede che non risulti imprevedibile il danno nell'*an* e nel *quantum*, in seguito ad un giudizio di prognosi postuma. La nota è stata richiamata da U. Breccia.

Nella nota a Cass. Civ. 6 agosto 1983, n. 5274 in "Foro It.", 1984, II, 2820, *Sulla evitabilità del maggior danno ex art. 1227 2° comma, c.c. e il rimpiazzo della prestazione non adempiuta*, lo scrivente ha espresso il suo dissenso dalla interpretazione per cui il creditore potrebbe limitarsi ad un comportamento inerte, mentre va inteso nel senso che richiede un comportamento di cooperazione attiva, sino al rimpiazzo possibile del bene, non prestato dal debitore, per cui il risarcimento è limitato al costo del rimpiazzo. La nota è stata richiamata da Luminoso, Mariconda, Di Paola, Rossello.

Negli anni che vanno dal 1985 al 1993, l'autore si occupò con una serie di scritti sulle riviste nazionali della illegittimità delle fideiussioni omnibus che erano state introdotte da decenni nella pratica bancaria ed erano state avallate dalla giurisprudenza.

Esse rivelavano l'abuso della posizione dominante degli istituti di credito, che avevano predisposto ed elaborato una serie di moduli contrattuali che prevedevano molte deroghe e rinunce preventive ai diritti dei fideiussori. Questi erano addirittura esposti a subire l'ampliamento dei vincoli di garanzia concordati tra banche e il debitore, senza che fosse necessario il consenso del garante.

La critica condotta dall'autore, anche con la esperienza da lui acquisita negli istituti di credito, raccolse vaste adesioni e alla fine determinò la proibizione del legislatore con art. 10 della L. 17 febbraio 1992.

Gli scritti pubblicati dall'autore pubblicati sull'argomento sono stati: *Se ed entro quali limiti la fideiussione omnibus sia non valida*, in "Foro It.", 1985, 507, nella nota critica a Cass. Civ. 31 agosto 1984, n. 4738; *Ancora a proposito della validità della fideiussione omnibus con riguardo ai nuovi moduli bancari*, in "Foro It.", 1987, I, 1947, in nota a Cass.

Civ. 1 agosto 1987, n. 6656; *Sulla fideiussione bancaria e i suoi limiti*, in “Foro It.”, 1990, I, la nota a Cass. Civ. 20 luglio 1990 n. 3389; *Sulla inadeguatezza del principio di buona fede e proteggere il fideiussore*, in “Giurisprudenza It.”, 1990, I, 1, 622; *Sulla inderogabilità dell’art. 1957 c.c.*, in “Giurisprudenza It.”, I, 1, 1990, 11460 in nota a Cass. Civ. 8 febbraio 1989, n. 686; *Sulla nullità ope legis delle fideiussioni omnibus e delle relative conseguenze*, in “Foro It.”, 1992, I, 792, in nota a Cass. Civ. 11 luglio 1991, n. 7966.

Tali lavori hanno registrato le adesioni di Mariconda, Di Maio, Breccia, Iacquaniello Bruggi, Valignani, Olgiati, Tartaglia, Dolmetta ed altri.

Nell’ambito della battaglia per il diritto va annoverato l’approfondito studio dell’autore, intorno al divieto di patto commissorio, alla vendita simulata a scopo di garanzia e al negozio fiduciario in “Foro It.”, 1990, I, 205 e ss. in nota a Cass. Civ. sez. Unite, 21 aprile 1989, n. 1907, richiamato da C.M. Bianca, L. Barbiera, Gitti ed altri.

Lo stesso è a dirsi degli scritti sulle invenzioni e i brevetti industriali da quello remoto in “Foro padano”, 1954, III, 161, a quello più recente *Intorno al concetto di novità estrinseca e di originalità nella nuova disciplina dei brevetti per invenzioni industriali*, in “Riv. dir. civ.”, 2001, II. Gli scritti di diritto civile, che precedono, sono stati raccolti nel 1994 nel volume *L’espressione monetaria nella responsabilità civile e altri saggi*, che fu preceduto dalla prefazione del prof. Alberto Trabucchi, insigne giurista, direttore della “Rivista di diritto civile”, a cui l’autore è debitore del suo costante apprezzamento. Egli è altresì grato all’amico prof. Roberto Pardolesi, direttore di “Foro italiano”.

L’autore di queste righe, chiamato dall’insigne amico prof. Giuseppe Ragusa Maggiore, direttore de “Il diritto fallimentare” a far parte della redazione, riprese la collaborazione alla stessa, anche se a distanza di anni. Egli, dopo avere pubblicato in “Riv. dir. civ.”, 1986, II, 261 e su uno studio sul progetto Paiardi di riforma della legge fallimentare, dal 1998 in poi scrisse una serie di lavori per la vecchia rivista, sia in materia concorsuale che societaria.

Tra quelli concorsuali richiama i seguenti: *Sulla esigenza di una integrazione legislativa dell’art. 10 l. fall.*, in “Diritto fallimentare”, 1999, 1, 1739, che precedette finalmente la recente sentenza della Corte Costituzionale, che dichiarò incostituzionale la dominante giurisprudenza sulla norma. E gli ulteriori scritti *Azionista unico ex artt. 2312 c.c. e 147 l. fall. e intestazione fiduciaria* in “Diritto fall.”, 1998, 2, 442;

*A proposito delle garanzie nelle opposizioni contro le sentenze di fallimento*, in “Diritto fall.”, 1988, I, 1366; *Sul tempo di riferimento del fabbisogno e della stima dei beni nel concordato preventivo*, in “Dir. fall.”, 2001, e dallo stesso autore in unione al giudice Miele “*Sulle vendite nelle esecuzioni e nei fallimenti*”, in “Diritto fallimentare”, 1999, 1, 1505. Sui problemi di diritto societario l'autore di queste righe ha pubblicato: *L'elezione degli amministratori di una società e le sue invalidità* in “Diritto fall.”, 2001, 1, pag. 88; *Sul problema concernente la modifica del rapporto di cambio nella conversione delle obbligazioni convertibili in azioni, dopo la riduzione del capitale sociale per perdite*, ibidem pag. 102 e ss.; e ancora *Sulla responsabilità degli amministratori di fatto verso la società e i soci*, in “Diritto fall.”, 2001, 1, 875.

Chi scrive chiude questo capitolo di ricordi col confessare che egli ebbe costantemente la passione per la ricerca ma non altrettanto per l'insegnamento che mai intraprese. Egli tuttavia è sempre stato convinto che l'accrescimento e la diffusione della cultura è un fattore di crescita professionale e in questo senso ebbe a promuovere e presiedere, insieme ad alcuni calorosi colleghi, la Camera civile presso il Tribunale di Varese, le cui periodiche conferenze di ottimo livello riscossero successo tra i giovani.

Roma, 1 aprile 1952

Caro collega,  
perdoni il ritardo  
nel rispondere alla Sua cortese del  
5 corrente.

La ringrazio e spero di poter  
pubblicare nella Rivista lo studio  
che Ella mi ha mandato.

Gradisca i miei saluti cordia-  
li.

(Francesco Carnalutti)

Dott.  
G. VALSAVI  
Via Medaglie d'Oro 35  
VARESE

Milano, 5 marzo 53

Caro Valsavi,  
Il tuo articolo è  
riuscito molto migliorato nella  
nuova versione. Se tu poter-  
rinnanzi la sentenza Cas. 21-4-52  
n. 1971, che tu stesso citi in nota,  
il tuo articolo potrebbe essere pubblica-  
to, insieme con la sentenza, nel  
secondo fascicolo.

cordialmente tuo  
Liebman

Egregio dottore, il 10  
 dicembre del prof. Betti  
 è un ordine per me. Sarò  
 ben lieto di rendermi a lei  
 utile per quanto posso.  
 Purtroppo, a Milano non tor-  
 no tanto presto. Domani-  
 ca prossima sarò a Deselli  
 (via Edison 3, Tel. 1800); e,  
 se lei crede, potrebbe veni-  
 re a cercarmi in tale città.  
 Altrimenti dovremmo  
 rimandare a luglio.  
 Tante cose cordiali.  
 P. Alloriv

Roma, 14 aprile 1954

Egregio dottore

Ho ricevuto la Sua 8 corr.

L'ordinanza è interessante anche se non nuova  
 (vedi Trib. Milano 18, I, 1954, Foro it., 1954, I, 395); la  
 nota è pregevole.

Pubblicheremo in uno dei prossimi fascicoli.  
 Con ringraziamenti e cordiali saluti

*P. Alloriv*



Roma, 18 aprile 1988

Cara Valcavi,

vorrei scusare se non sono riuscito a rispondere prima d'oggi alla graditissima tua del 4 febbraio, ma il mio carico di lavoro è stato in questi due mesi - come, del resto, sempre - quasi incredibile.

Condivido quasi istintivamente il tuo importante articolo su "Giurisprudenza Italiana", dal quale gentilmente hai voluto rimettermi copia: con la riserva relativa al fatto che l'aumento degli onorari non potrà che essere estremamente limitato, nei limiti consentiti dalla legge finanziaria 1988, per la cui impostazione e le cui modifiche su questo specifico punto ho condotto disperata battaglia con il Ministero del Tesoro. Inoltre, per i magistrati, vi sarebbe anche il limite rappresentato dai risultati dei bilanci, tutt'altro che entusiasmanti.

È proprio per critiche come quelle tue che non ho ripresentato il disegno di legge Sgarbi del febbraio 1987 e se sta elaborando uno molto più ridotto, che tantomeno ha una soppressione delle preclusioni, senza la generalizzazione del giudice monocratico, senza ritorni alla giurisdizione della Cassazione, ecc... Solvo un vinere una Commissione, ma i senatori della Commissione Giustizia, a cui avevo estornato questo dissenso, mi hanno pregato di non farle e di procedere direttamente. Ferrò tuttavia conto della tua sempre preziosa disponibilità.

Grande ancora e cordialissimi saluti

- Giuliano Vassalli -

111.00 Sig. Avv.  
Giovanni VALCAVI  
Via Magenta, 2  
21100 VARESE

*Qui e alle pagine precedenti: lettere di Enrico Allorio, Carlo Scialoja, Francesco Carnelutti, Enrico Tullio Liebman e Giuliano Vassalli su articoli e pubblicazioni giuridiche di Valcavi.*